



Milano li, 12 Novembre 2025
Prot. n. 115 ON/ec

Alle
Aziende Associate
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 44

OGGETTO: Decreto Legge 31 ottobre 2025, n. 159 – Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.

Sulla Gazzetta Ufficiale 254, del 31 ottobre 2025, è stato pubblicato il decreto in oggetto che prevede l'obbligo di domicilio digitale degli amministratori introdotto dalla legge di Bilancio 2025, restringendo la possibilità di utilizzare la PEC dell'impresa come "domicilio digitale" dell'amministratore.

L'art. 13, comma 3 del provvedimento, ha modificato l'obbligo di comunicazione del domicilio digitale - indirizzo elettronico eletto presso un servizio di PEC – per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria (art. 5, del D.L. 179/2012).

Le modifiche apportate, statuiscono che l'obbligo di indicare il domicilio digitale non riguarda tutti gli amministratori delle imprese, come stabilito in precedenza, ma esclusivamente:

- l'amministratore unico;
- oppure, l'amministratore delegato;
- o in mancanza di questi, il presidente del consiglio di amministrazione.

Tale obbligo scatta dal **31 ottobre 2025** (data di entrata in vigore del D.L. 159).

Inoltre, la norma precisa che il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa.

L'obbligo della comunicazione è in capo all'impresa e si applica soltanto a uno dei tre soggetti individuati dalla norma.



Pertanto:

✓ Coloro che vengono nominati o confermati alle cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di quest'ultimo, Presidente del Consiglio di amministrazione, la comunicazione del domicilio digitale dovrà avvenire contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina, sia come prima nomina che come conferma. In assenza dell'informazione, l'ufficio sospenderà la domanda in attesa che sia integrata con il domicilio digitale.

✓ Coloro che, al **31/10/2025**, ricoprono le cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di quest'ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione dovranno comunicare il proprio domicilio digitale entro il **31/12/2025**.

Il mancato adempimento comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 16, comma 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ovvero della sanzione di cui all'articolo 2630 c.c. raddoppiata (da un minimo di 206 ad un massimo di 2.064 euro).

Non sono soggetti all'obbligo della comunicazione gli amministratori di società di persone o coloro che nelle società di capitali (o nei Consorzi, Reti di imprese ecc.) assumono cariche diverse (consiglieri, Presidente Comitato direttivo).

❖ **Si allega estratto (art. 13) del decreto legge n. 159/2025**

Cordiali saluti.

F.to il Direttore
Onofrio Nacci